

# Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo<sup>1</sup>)

del 18 marzo 2005 (Stato 4 dicembre 2023)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 147 della Costituzione federale<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

<sup>2</sup> Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un'unità dell'Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.<sup>4</sup>

## **Art. 2** Scopo della procedura di consultazione

<sup>1</sup> La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione.

<sup>2</sup> La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

## **Art. 3<sup>5</sup>** Oggetto della procedura di consultazione

<sup>1</sup> La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

- a. modifiche costituzionali;
- b. progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;

RU 2005 4099

<sup>1</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> FF 2004 453

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

- c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- e. ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

#### **Art. 3a<sup>6</sup>** Rinuncia a una procedura di consultazione

<sup>1</sup> Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:

- a. il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali;
- b. non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto; oppure
- c.<sup>7</sup> il progetto concerne l'emanazione o la modifica di una legge federale secondo l'articolo 165 della Costituzione federale o di un'ordinanza secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c, 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

<sup>2</sup> La rinuncia alla procedura di consultazione dev'essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

#### **Art. 4** Partecipazione

<sup>1</sup> Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.

<sup>2</sup> Sono invitati a esprimere il proprio parere:

- a.<sup>8</sup> i governi cantonali;
- b. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- c. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. III 2 della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU **2023** 483; FF **2022** 301, 433).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

- d. le associazioni mantello nazionali dell'economia;
- e.<sup>9</sup> gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d.

#### **Art. 5<sup>10</sup>** Indizione

<sup>1</sup> La procedura di consultazione su un progetto dell'Amministrazione federale è indetta:

- a. dal Consiglio federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 1;
- b. dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. dall'unità competente dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.

<sup>2</sup> La procedura di consultazione su un progetto dell'Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

#### **Art. 6<sup>11</sup>** Organizzazione

<sup>1</sup> L'autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.

<sup>2</sup> Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati.

#### **Art. 6a<sup>12</sup>** Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti

Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all'articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>13</sup> sul Parlamento.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 (Diverse modifiche del diritto parlamentare), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873)

<sup>13</sup> RS 171.10

**Art. 7<sup>14</sup>** Forma e termine

<sup>1</sup> La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.

<sup>2</sup> L'autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate.

<sup>3</sup> Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:

- a. di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;
- b. di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno;
- c. di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.

<sup>4</sup> Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l'urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.

**Art. 8** Trattazione dei pareri

<sup>1</sup> Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.

<sup>2</sup> I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.<sup>15</sup>

**Art. 9** Pubblicità

<sup>1</sup> Sono accessibili al pubblico:

- a. la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rapporto esplicativo;
- b. scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all'articolo 7 capoverso 2;
- c. il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

<sup>3</sup> La legge del 17 dicembre 2004<sup>17</sup> sulla trasparenza non è applicabile.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

<sup>17</sup> RS 152.3

**Art. 10<sup>18</sup>** Consultazione in casi di urgenza

Se in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera c si rinuncia a una procedura di consultazione, l'autorità competente consulta se possibile i governi cantonali e gli ambienti interessati in modo particolare dal progetto.

**Art. 11** Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:

- a. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
- b. il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione;
- c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;
- d. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.

**Art. 12** Modifica del diritto vigente

...<sup>19</sup>

**Art. 13** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2005<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU **2023** 483; FF **2022** 301, 433).

<sup>19</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2005** 4099.

<sup>20</sup> DCF del 17 ago. 2005.

